

*Emanato con D.R. rep. n. 1379-2013 del 17 settembre 2013*

*Modificato con D.R. rep. n. 1981-2018 del 10 luglio 2018*

*Modificato con D.R. rep. n. 1861-2020 del 9 luglio 2020*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA' AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 240/2010**

### **Art. 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità del personale universitario, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010 e dell'art. 50 dello Statuto dell'Università degli Studi di Pavia.

### **Art. 2**

#### **Costituzione del Fondo**

1. Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse derivanti:
  - a) dalla mancata attribuzione degli scatti triennali ai docenti dell'Ateneo (art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010) e delle somme dell'incentivo una tantum eventualmente non distribuite (art.29 comma 19 della Legge n.240/2010);
  - b) dalle somme attribuite con decreto dal Ministero a ciascuna università, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR (art. 9 della Legge n. 240/2010);
  - c) dai compensi per prestazioni eventualmente svolte dai docenti senza autorizzazione (art. 53, comma 7, della Legge n. 165/2001).
2. Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010, il Fondo può essere integrato anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici e privati.
3. I Dipartimenti e le altre strutture di Ateneo possono integrare il Fondo con risorse provenienti da finanziamenti esterni.
4. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.
5. La ripartizione delle quote premiali di cui al primo comma può essere effettuata in favore dei soli docenti in regime di impegno a tempo pieno, sulla base di criteri stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo, sentito il parere del Nucleo di Valutazione.
6. Nel caso di fondi derivanti da finanziamenti pubblici e privati, la ripartizione potrà avvenire anche in favore dei docenti in regime di impegno a tempo definito, previo conferimento di apposito incarico disciplinato dal successivo art. 3.

### **Art. 3 - Utilizzo del Fondo per incarichi specifici**

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo ai docenti ed al personale tecnico e amministrativo in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti, e a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte indennità.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e nei doveri ordinari così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo.
3. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati con apposito regolamento di Ateneo.
4. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica e ricerca sono definite dal Senato accademico su proposta del Rettore.
5. Le tipologie degli incarichi gestionali attribuibili sono definite dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.
6. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

### **Art. 5**

#### **Modalità di conferimento dei compensi aggiuntivi**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 240/2010, come modificato dalla L. 232/2016, art. 1 comma 329, possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati.
- 1- bis. L'attribuzione dei compensi al personale tecnico – amministrativo deve essere preceduta dalla proposta di conferimento di un incarico specifico da parte del Responsabile scientifico del progetto, o dei Direttori di dipartimento, o dei Presidenti di Facoltà ovvero dei Dirigenti. Tale proposta deve essere adeguatamente motivata in relazione alla complessità delle attività svolte ed alla qualità del contributo fornito.
2. Il conferimento degli incarichi, nonché l'attribuzione del compenso al personale tecnico – amministrativo, dovrà acquisire il preventivo parere del Direttore Generale, a seguito del quale il Rettore potrà presentare la proposta al Consiglio di amministrazione.
3. Il Rettore, sentito il Direttore Generale, verifica la congruenza delle proposte e le sottopone al Consiglio di amministrazione. La delibera del Consiglio di amministrazione fa seguito una determina del Direttore Generale, che provvede al conferimento dell'incarico ai soggetti interessati e all'individuazione del referente del progetto in questione.

### **Art. 6**

#### **Modalità di attribuzione dei compensi**

1. I compensi sono liquidati con determinazione dirigenziale al termine dell'incarico e a seguito di verifica dei risultati effettuata e certificata dal proponente dell'incarico stesso, ovvero dal soggetto individuato nel provvedimento di conferimento, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria.
2. I compensi di cui all'art.5 sono erogati a stati di avanzamento, alla chiusura completa delle eventuali fasi intermedie, o alla fine dell'attività, dopo la riscossione dell'ammontare dell'intero contributo finanziario, o di parte di esso, previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire o per il quale ha ricevuto l'incarico.
3. L'ammontare dei compensi previsti dal presente Regolamento, sommati – qualora percepiti - a quelli attribuiti in relazione ad altre forme di incentivazione derivanti da ripartizione conto terzi

ed incentivazione di funzioni tecniche, non potrà superare il 50% della retribuzione complessiva lorda del dipendente.

4. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente, nonché ai contributi a carico datore di lavoro, che dovranno gravare sul finanziamento esterno.